



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 1439
Spedito il 05.10.2011

All'On.le Ministro
S E D E

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro: "Regolamento recante criteri generali per la disciplina del dottorato di ricerca".

Adunanza del 05.10.2011

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Il Consiglio Universitario Nazionale, presa visione dello schema di decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca "Regolamento recante criteri generali per la disciplina del dottorato di ricerca" da emanare in attuazione dell'art. 4, c. 2, della legge 210/98 come modificato dall'art. 19, c. 1, lett. a) della legge 240/2010, formula al Ministro le seguenti osservazioni.

- 1) Il CUN esprime apprezzamento per le linee generali del documento e in particolare:
 - a. per l'attenzione dedicata ad un segmento formativo di cruciale importanza per l'università, quale è il dottorato di ricerca in quanto cerniera tra le attività istituzionali della didattica e della ricerca, per l'organicità della normativa proposta e per il suo inserimento nel contesto europeo tramite la citazione esplicita della Carta Europea dei Ricercatori e quella implicita di alcune delle indicazioni sul dottorato di ricerca elaborate nell'ambito del "Processo di Bologna" (i cosiddetti "Principi di Salisburgo");
 - b. per l'attenzione dedicata alla qualità scientifica delle istituzioni autorizzate ad attivare corsi di dottorato di ricerca e alla sua verifica periodica;
 - c. per le stringenti condizioni poste all'accreditamento di soggetti erogatori del dottorato diversi dalle università (art. 4), benché esse non cancellino le preoccupazioni per possibili applicazioni distorsive della relativa norma di legge.

- 2) Il CUN rileva le seguenti criticità:
 - a. la forte riduzione degli spazi di autonomia delle università rispetto alla situazione previgente, anche a causa di una certa ipertrofia normativa del regolamento e della presenza eccessiva di norme di dettaglio, come più volte segnalato dal CUN per altri comparti del sistema;
 - b. la riduzione dell'impegno finanziario del Ministero sul finanziamento dei corsi di dottorato prevista dall'art. 11, c. 1, del regolamento;

- c. la mancata indicazione di specifici requisiti che devono essere posseduti dalle università telematiche che eventualmente chiedano di essere accreditate, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento di documentata attività di ricerca ad alto livello internazionale negli specifici ambiti disciplinari;
- d. la mancata citazione nell'art. 2, c. 7, (e nell'intero regolamento) degli obiettivi formativi e del programma di studi di ogni corso di dottorato tra i contenuti obbligatori dei regolamenti dei soggetti attivatori sul dottorato, nonostante che obiettivi formativi e programma di studi siano esplicitamente previsti dalla legge (art. 4, c. 2, della L. 210/98 come modificato dall'art. 19, c. 1, lett. a), della L. 240/2010);
- e. il mancato inserimento dei ricercatori universitari tra i soggetti di cui all'art. 5, c. 1, lett. a). Poiché l'inserimento di docenti ed esperti è comunque sottoposto al possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale valutati sulla base della VQR (art 5, c. 1, lett. b), non si comprende il motivo dell'esclusione dei ricercatori universitari dal novero dei soggetti che possono essere considerati esperti di elevata qualificazione;
- f. la mancata specificazione che gli esperti di cui all'art.2, c. 6 e all'art.4, c.5 lett. a) debbano essere in servizio presso istituzioni di formazione e/o di ricerca italiane o straniere;
- g. il regolamento non cita in alcun modo le strutture interne universitarie che forniscono supporto logistico, finanziario, amministrativo e di ricerca ai corsi di dottorato, tipicamente i dipartimenti, e non chiede di regolare i rapporti tra i corsi di dottorato e tali strutture;
- h. il ruolo molto ridotto e per nulla incentivato affidato alle scuole di dottorato che pure hanno rappresentato una soluzione interessante per garantire gestioni unitarie, il raggiungimento di opportune masse critiche, la diffusione di tematiche di ricerca interdisciplinari e multidisciplinari;
- i. il prevalere di parametri valutativi ex ante nei diversi livelli dell'accredimento iniziale, di quello periodico e della ripartizione delle diverse tranches dei finanziamenti ministeriali, senza dettagliare adeguatamente la valutazione ex post della qualità scientifica e didattica del dottorato di ricerca;
- j. il regolamento non ha previsto che i dottorandi cui sono affidati compiti di didattica integrativa nell'ambito del loro progetto formativo ricevano un compenso;
- k. tra i parametri di valutazione per la ripartizione del finanziamento ministeriale sono contenute condizioni come la residenzialità, che risultano molto onerose per le università interessate in un momento di particolare scarsità di risorse e suggerisce l'introduzione graduale di tale parametro valutativo;
- l. il mancato riconoscimento del ruolo del CUN, organo elettivo e rappresentativo del sistema universitario, nelle procedure di istituzione e attivazione dei corsi/scuole di dottorato, in difformità dalle norme vigenti sull'istituzione degli altri corsi di studio universitari;

3) Il CUN propone:

- a. che la definizione del dottorato di ricerca contenuta nell'art. 2, c. 1, sia modificata e allineata con quella data dalla legge vigente (art. 4, c. 1 della L. 210/98): "I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare ... attività di ricerca di alta qualificazione";
- b. che sia esplicitamente indicato che il dottorato di ricerca rappresenta il terzo e più elevato livello della formazione universitaria;
- c. che la descrizione della tesi di dottorato contenuta nell'art. 2, c. 1, preveda la necessità che la tesi contenga risultati originali di ricerca. Si noti che già la norma istitutiva del dottorato di ricerca (DPR 382/80) prevedeva all'art. 67 l'aver dato

- “contributi originali alla conoscenza” mentre tra i principi di Salisburgo è citato “l’avanzamento della conoscenza mediante ricerca originale”;
- d. di indicare i ricercatori universitari tra i soggetti di cui all’art. 5, c. 1, lett. a) e di specificare che gli esperti di cui agli articoli 2, c. 6 e 4, c.5 lett. a) debbano essere in servizio presso istituzioni di formazione e/o di ricerca italiane o straniere;
 - e. di prevedere un coordinatore del Collegio dei docenti;
 - f. di prevedere la possibilità, già ora diffusa, che le università stipulino convenzioni con enti pubblici e privati (ad esempio le regioni o le fondazioni bancarie) per l’istituzione di dottorati di ricerca di particolare interesse territoriale. Si noti che a queste convenzioni non si può applicare l’art. 4, c. 4, della L. 210/98;
 - g. che sia indicato con chiarezza che l’ANVUR effettua la valutazione ex-post dei risultati ottenuti dai corsi di dottorato. Si noti che l’accreditamento iniziale e periodico affidato all’ANVUR non può sostituire il compito di valutazione della qualità dei risultati ottenuti dai corsi di dottorato che spetta all’ANVUR per legge. Si noti altresì che l’uso del termine “accreditamento” non è del tutto coerente a quello internazionale trattandosi piuttosto in questo contesto di una procedura di autorizzazione;
 - h. che nell’articolo 2, c.9 lett. b) sia obbligatoriamente previsto per le prove di selezione almeno un colloquio;
 - i. che, pur riconoscendo l’opportunità di una esplicita previsione di un termine superiore per la presentazione e discussione della tesi nei regolamenti di dottorato, l’individuazione di tale termine sia lasciato all’autonomia degli atenei;
 - j. di specificare che le imprese di cui all’art. 2, c. 2, lett. e) devono avere una documentata attività di ricerca e sviluppo;
 - k. di prevedere l’intervento del CUN sui temi di cui all’art. 2, c. 5;
 - l. di riformulare più chiaramente l’art. 2, c. 7, lettere m ed n, del regolamento;
 - m. di correggere nell’art. 2, c. 11, la citazione della lettera e) del comma 9 che sembra piuttosto riferirsi alla lettera c) del comma 9;
 - n. di indicare che le università di cui all’art. 4, c. 3, devono avere una propria attività di ricerca documentata e strettamente collegata, anche territorialmente, a quella dell’istituzione che chiede di essere accreditata come soggetto erogatore del dottorato;
 - o. di indicare tra i diritti e doveri dei dottorandi di cui all’art. 8 il diritto di disporre di un adeguato percorso formativo o programma di studi, anche personalizzato, e il dovere di ottemperare a tutti gli obblighi formativi assegnati;
 - p. di adeguare la citazione normativa sui contratti di apprendistato di cui all’art. 10 alla più recente produzione legislativa.

IL SEGRETARIO
f.to ZILLI

IL PRESIDENTE
f.to LENZI